



Azienda Unità
Sanitaria
Locale

RIETI



**SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
MEDICI COMPETENTI**

**PROCEDURA DI SICUREZZA
MANIPOLAZIONE E SMALTIMENTO
DI STRUMENTI ACUMINATI O
PRESIDI TAGLIENTI**

revisione	data
emissione	7.11.2008
1	

**RSPP
Ing. Alessandro Selbmann**

**Il Medico Competente
Dott.ssa Paola Del Bufalo**

ELABORAZIONE

ASPP : Olivia Trinetta

ASPP : Donatella Coltella

APPROVAZIONE

RSPP : Ing. Alessandro Selbmann

Coordinatore Medici Competenti : Dott.ssa Paola Del Bufalo

Direttore Medico di Presidio : Dott. Pietro Manzi

Dirigente SITA : Dott.ssa Agnese Barsacchi

SOGGETTI INCARICATI DELLA DIFFUSIONE E DELLA APPLICAZIONE

Tutti i Dirigenti Responsabili delle Unità Operative aziendali

SOGGETTI INCARICATI DELLA VIGILANZA SULL'USO IN SICUREZZA DELLE CAPPE

Tutti i Preposti delle Unità Operative aziendali

SOGGETTI INCARICATI DELL'APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA

Tutti gli operatori sanitari della AUSL di Rieti.

MANIPOLAZIONE E SMALTIMENTO DI STRUMENTI ACUMINATI O PRESIDI TAGLIENTI

L'uso del contenitore per rifiuti taglienti è stato introdotto con le norme conosciute come “**Precauzioni Universali**” (P.U.), contenute nel D.M. 28/09/90 (allegate).

Nelle P.U. troviamo le seguenti norme comportamentali che tutti gli operatori sanitari devono, routinariamente, seguire per ridurre le esposizioni percutanee: punture con ago o tagli con presidi contaminati da sangue o dagli altri liquidi/materiali biologici considerati a rischio:

1. il tagliente (aghi, mandrini, bisturi, rasoi monouso, lamette, fiale rotte, ecc) dopo l'uso, deve essere **immediatamente eliminato** nell'apposito contenitore in plastica rigida;
2. **gli aghi non devono** essere reincappucciati, piegati o rotti, rimossi dalle siringhe monouso o altrimenti manipolati;
3. i taglienti riutilizzabili (ferri chirurgici, forbici, ecc...) devono essere subito dopo l'uso decontaminati, poi lavati e infine disinfettati o sterilizzati (vedi protocollo operativo interno “STERILIZZAZIONE DEI PRESIDI SANITARI” del 1999 e attualmente in fase di revisione.

L'eliminazione dei rifiuti taglienti in sicurezza deve prevedere:

- **la presenza dell'apposito contenitore per lo smaltimento dei rifiuti taglienti, in ogni postazione di lavoro in cui è prevedibile la produzione di tali rifiuti;**
- che l'apposito contenitore per l'eliminazione, sia posizionato nel raggio d'azione delle braccia dell'operatore in modo che l'operatore non deve appoggiare, **neppure momentaneamente**, il tagliente sul letto (o sul comodino o nel vassoio), e poi riprendere in mano il presidio per eliminarlo;
- che l'operatore veda con chiarezza la finestra d'eliminazione, presente sul coperchio del contenitore;
- che non ci siano ostacoli tra la postazione di lavoro e il contenitore stesso;
- che il contenitore mantenga la posizione verticale;
- che sia presente il contenitore di adeguato **volume**, facilmente determinabile, per ciascun posto di produzione di rifiuti taglienti, in base alla grandezza e/o alla quantità dei taglienti da eliminare in esso;
- che il contenitore per rifiuti taglienti non sia riempito fino al suo margine superiore, ma per 2/3 del proprio volume.

Inoltre si ricorda che ogni volta che si manipolano strumenti acuminati e/o taglienti:

- **di utilizzare guanti appropriati al tipo di rischio e all'attività svolta**, in particolare vanno indossati guanti:
 - pluriuso spessi e/o guanti antitaglio quando si manipolano ferri chirurgici o da medicazione (esempio: durante la loro raccolta, disinfezione, pulizia, ecc...)
 - guanti pluriuso antitaglio durante alcune procedure veterinarie in cui sono utilizzati coltelli o altri presidi taglienti;
- di utilizzare lo strumento conformemente alla sua destinazione d'uso attenendosi alle istruzioni fornite dalla ditta fornitrice;
- di porre la massima attenzione durante ogni operazione che comporti l'uso di tali strumenti, con particolare riguardo agli interventi svolti in regime d'urgenza;
- nel caso di utilizzo di presidi con paziente in stato di agitazione, di richiedere l'aiuto di un collega;

- di non indirizzare mai la punta di aghi e bisturi verso parti del corpo;
- di cercare di non passare i taglienti di mano in mano; se la manovra è necessaria, lo strumento deve essere passato con la dovuta cautela;
- di non raccogliere strumenti appuntiti o taglienti se stanno cadendo;
- di non raccogliere gli aghi caduti a terra con le mani: utilizzare apposite pinze.

ALLEGATO

D.M. 28-09-1990

Norme di protezione dal contagio professionale da HIV nelle strutture sanitarie ed assistenziali pubbliche e private.

(G.U. 08-10-1990, n. 235, Serie Generale)

Preambolo

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, riguardante la prevenzione e la lotta contro l'AIDS;

Visto, in particolare, l'art. 7 della predetta legge, che prevede che il Ministro della sanità emani un decreto recante norme di protezione dal contagio

professionale da HIV nelle strutture sanitarie ed assistenziali, pubbliche e private;

Tenuto conto che l'attuazione della richiamata legge, per la parte che riguarda il programma di costruzioni e ristrutturazioni dei reparti più direttamente

interessati all'assistenza alle persone affette da AIDS e patologie correlate consentirà di adeguare le condizioni di funzionalità dei predetti reparti dal

punto di vista sia della strutturazione edilizia e delle dotazioni strumentali che dei requisiti ambientali e di sicurezza;

Visti i documenti prodotti dalla commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS, ed in particolare le "Linee-guida di comportamento per gli operatori

sanitari per il controllo dell'infezione da HIV";

Considerato che, allo stato attuale delle conoscenze scientifiche, non è possibile identificare con certezza tutti i pazienti con infezione da HIV, e che

pertanto, in aggiunta alle misure che si riferiscono all'assistenza ai soggetti per i quali è già nota l'infezione, è necessario definire precauzioni finalizzate

alla protezione dal contagio con riferimento alle attività che vengono prestate, nelle strutture sanitarie ed assistenziali pubbliche e private, nei confronti

della generalità delle persone assistite;

Sentiti la commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS e l'Istituto superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1 - (Precauzioni di carattere generale)

Tutti gli operatori, nelle strutture sanitarie ed assistenziali, pubbliche e private, inclusi i servizi di assistenza sanitaria in condizioni di emergenza e i

servizi per l'assistenza ai tossicodipendenti, nonché quanti partecipano alle attività di assistenza e trattamento domiciliare di pazienti, debbono adottare

misure di barriere idonee a prevenire l'esposizione della cute e delle mucose nei casi in cui sia prevedibile un contatto accidentale con il sangue o con

altri liquidi biologici.

Tali precauzioni, basate sulle modalità di trasmissione in ambito assistenziale, vanno in particolare applicate oltre che al sangue, al liquido seminale,

alle secrezioni vaginali, ai liquidi cerebrospinali, sinoviale, pleurico, peritoneale, pericardico e amniotico. Esse non vanno, invece, applicate a feci,

secrezioni nasali, sudore, lacrime, urine e vomito, salvo che non contengano sangue in quantità visibile.

Nell'effettuazione di prelievi tecnicamente di difficile esecuzione, per le condizioni del paziente o per la particolarità del sito di prelievo durante

l'istruzione del personale all'esecuzione dei prelievi stessi è obbligatorio l'uso dei guanti.

Il trasporto ai laboratori di campioni di sangue, liquidi biologici e tessuti deve avvenire tramite l'utilizzazione di appositi contenitori idonei ad evitare perdite.

Art. 2 - (Eliminazione di aghi e di altri oggetti taglienti)

L'eliminazione degli aghi e degli altri oggetti taglienti, utilizzati nei confronti di qualsiasi paziente, deve avvenire con cautele idonee ad evitare punture o tagli accidentali. In particolare gli aghi, le lame di bisturi e gli altri strumenti acuminati o taglienti monouso non debbono essere rimossi dalle siringhe o da altri supporti nè in alcun modo manipolati o rincappucciati, ma riposti, per l'eliminazione, in appositi contenitori resistenti alla puntura.

I presidi riutilizzabili debbono, dopo l'uso, essere immediatamente immersi in un disinfettante chimico di riconosciuta efficacia sull'HIV prima delle operazioni di smontaggio o pulizia, da effettuare come preparazione per la sterilizzazione.

Art. 3 - (Precauzioni per i reparti di malattie infettive)

Nell'ambito dei reparti di malattie infettive e negli altri reparti che ordinariamente provvedono all'assistenza a pazienti infetti da HIV, in corrispondenza della molteplicità di agenti infettanti che possono colpire le persone assistite, debbono essere adottate misure di igiene individuale e generale nonché tecniche assistenziali di isolamento enterico e respiratorio idonee ad evitare la contaminazione ambientale da parte dei microrganismi veicolati dai predetti pazienti.

Art. 4 - (Norme per gli operatori odontoiatrici)

Gli operatori odontoiatrici, oltre ad osservare le precauzioni di carattere generale, debbono indossare i guanti durante le manovre che possono comportare contatto con mucose, sangue, saliva e fluido gengivale, sostituendoli per ogni singolo paziente.

I manipoli, gli ablatori ad ultrasuoni, le siringhe aria/acqua, le frese e qualsiasi altro strumento che venga a contatto con le mucose, dopo l'utilizzo, se riutilizzabili vanno sterilizzati per ogni singolo paziente. Nei casi in cui la sterilizzazione non sia tecnicamente possibile, è obbligatoria la disinfezione degli strumenti con sostanze chimiche di riconosciuta efficacia sull'HIV.

Tutti i rifiuti dei gabinetti dentistici debbono essere eliminati secondo la procedura di cui alla legge 10 febbraio 1989, n. 45.

Art. 5 - (Precauzioni per gli operatori addetti alle autopsie)

Gli operatori addetti alle autopsie, fermo restando quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, in ordine al trasporto delle salme, debbono indossare, durante le procedure, maschere, occhiali, guanti e camici a tenuta d'acqua.

Gli strumenti e le superfici contaminate durante le procedure debbono essere decontaminati con un disinfettante chimico di riconosciuta efficacia sull'HIV.

Art. 6 - (Precauzioni specifiche per i laboratori)

Il personale che opera nei laboratori, oltre ad osservare le precauzioni di ordine generale, deve adottare idonee misure protettive durante la manipolazione di campioni di sangue, e degli altri materiali biologici indicati nell'art. 1. Al termine delle attività il personale deve decontaminare i piani di lavoro con un disinfettante chimico di riconosciuta efficacia sull'HIV.

La gestione dei campioni clinici, dei materiali biologici indicati nell'art. 1 e dei tessuti, deve essere effettuata in modo da minimizzare la diffusione di materiali patologici per limitare la conseguente possibilità di contaminazione dell'operatore e dell'ambiente.

Le attività che comportano la produzione di virus in concentrazioni elevate, debbono essere eseguite in laboratori di sicurezza livello 3, della classificazione adottata dall'Organizzazione mondiale della sanità.

Per il pipettamento è obbligatoria l'adozione di sistemi di tipo meccanico

Tutta la vetreria di laboratorio, il materiale monouso e i rifiuti dell'attività di laboratorio debbono essere eliminati secondo la procedura di cui alla legge

10 febbraio 1989, n. 45.

Le apparecchiature debbono essere decontaminate prima di qualsiasi intervento di manutenzione o riparazione.

Art. 7 - (Precauzioni per il personale addetto alle operazioni di primo soccorso e trasporto degli infermi e degli infortunati)

Il personale sanitario che effettua operazioni di primo soccorso e trasporto di infermi ed infortunati deve utilizzare, oltre alle precauzioni di carattere generale, sistemi meccanici di respirazione che evitino il contatto diretto con le mucose dell'infermo.

Art. 8 - (Obblighi degli organi preposti)

Gli organi preposti alle strutture sanitarie ed assistenziali pubbliche e private, i titolari di studi professionali e di laboratorio, nonché i responsabili delle istituzioni di volontariato, o delle organizzazioni assistenziali previste dalle leggi vigenti, debbono:

- 1) rendere edotti, con adeguati strumenti di informazione, gli operatori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza le norme di prevenzione di cui al presente decreto;
- 2) assicurare agli operatori mezzi, presidi e materiali per l'attuazione delle presenti norme;
- 3) disporre e vigilare affinché gli operatori osservino le precauzioni stabilite ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione.

Art. 9 - (Obblighi degli operatori)

Tutti gli operatori di cui all'art. 1 debbono:

- 1) osservare le norme del presente decreto nonché le misure correntemente riconosciute idonee per il controllo delle infezioni;
- 2) usare, nelle circostanze previste dal presente decreto, i mezzi di protezione messi a loro disposizione;
- 3) comunicare immediatamente all'organo preposto l'accidentale esposizione a sangue o ad altri liquidi biologici per l'adozione degli opportuni provvedimenti;
- 4) comunicare immediatamente, all'organo preposto, eventuali proprie ferite o lesioni cutanee essudative per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

Art. 10 - (Raccomandazioni ed indicazioni tecniche)

Specifiche raccomandazioni tecniche ed indicazioni sulle sostanze chimiche di riconosciuta validità per la protezione dal contagio professionale da HIV,

potranno essere periodicamente definite dalla commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS.

Con le stesse modalità potranno essere, altresì, proposti standard di riferimento per presidi e materiali da utilizzare nelle procedure assistenziali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.